

**OGGETTO:** Disposizioni applicative dell'art. 3, dell'allegato "1", del Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 concernente "Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale".

***IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA***

**VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- la Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 e, in particolare, l'art. 2, commi dal 13 al 17, che dettano disposizioni per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale;
- la legge 26 febbraio 2011, n. 10 "Conversione con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 e, in particolare, l'articolo 2, comma 35, che ha modificato l'articolo 1, comma 796, lett. t) della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e successive modificazioni, confermando il termine del 1° gennaio 2011 per il passaggio all'accREDITAMENTO istituzionale definitivo delle strutture ospedaliere e ambulatoriali private e prevedendo una ulteriore dilazione al 1° gennaio 2013 per le altre strutture sanitarie e sociosanitarie private, nonché per gli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- la Legge Regionale 22 aprile 2011, n. 6 e, in particolare, l'art. 1, comma 12, che detta disposizione per la riorganizzazione delle strutture sanitarie;
- la legge regionale 13 Agosto 2011, n. 12 e, in particolare, l'art. 1, commi da 123 a 126, che dettano disposizioni sulla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale;
- il decreto legge 150/2013, convertito dalla legge 27.2.2014, n. 15, che all'art. 7, comma 1-bis ha modificato l'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo una ulteriore dilazione al 31 ottobre 2014 per la cessazione degli accREDITAMENTI provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, commi da 73 a 80, che, nel modificare la L.R. n. 4/2003, hanno dettato ulteriori disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO istituzionale;

**VISTI:**

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00426 del 04/10/2013 concernente *“Procedura di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo di strutture sanitarie e sociosanitarie private. Regolamentazione conclusiva.”*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 concernente *“Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale”*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00372 del 12.11.2014 concernente *“Attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 concernente “Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale.”*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00413 del 26.11.2014 concernente *“Attuazione delle disposizioni previste dal DCA n. U00359 del 30.10.2014”*;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e, in particolare, gli artt. 5, 24 e 25, che disciplinano il rilascio del certificato di agibilità da parte dei comuni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00347 del 22/7/2015 che definisce scopi, obiettivi e risultati attesi per la gestione della sicurezza antincendio e delle emergenze;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2015 con il quale è stata stabilita la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nel D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito – con modificazioni – dalla legge 08 novembre 2012, n. 189;
- la circolare del Ministero dell'Interno – VV.FF. n. 0012580 del 28.10.2015 avente ad oggetto *“DM 19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie – Indirizzi applicativi”*;

**VISTO**, in particolare, l'art. 3 dell'allegato “1” del DCA n. 359/2014 che recita:

*“1. Le tariffe delle prestazioni riconoscibili alle i.s.pr. che siano contrattualizzate o comunque ammesse ad erogare usufruendo dei benefici di cui al precedente art. 2, comma 2, sono decurtate del 5%, con conseguente riduzione proporzionale del budget complessivo.*

*2. La decurtazione viene praticata fino alla contrattualizzazione, o comunque ammissione all'erogazione, relative all'anno successivo all'esito positivo della procedura di autorizzazione e di accreditamento a regime della L. R. n. 4/2003.*

*3. L'esonero dalla decurtazione può essere ammesso con D.C.A. nel caso in cui la i.s.pr. dimostri di avere diligentemente rispettato tutti i termini previsti dalla L.R. n. 4/2003 e dal Regolamento n. 2/2007 e ss.mm.ii., ma il possesso di tutte le condizioni prescritte non si sia potuto oggettivamente realizzare per ragioni dipendenti dalla natura di edificio storico con vincoli architettonici in cui ha sede la struttura.”*

**PRESO ATTO** che la decurtazione del 5% prevista dall'articolo 3 dell'allegato “1” del predetto decreto si applica, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo allegato, alle strutture che sono state destinatarie di proroghe, di prescrizioni e/o di misure sostitutive per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, disposte da altre autorità e, in particolare, dai Vigili del Fuoco, per quanto riguarda la certificazione sull'antincendio, e dai Comuni, per quanto riguarda la certificazione sull'agibilità, nonché da altre amministrazioni, per le materie di competenza;

**RITENUTO** necessario prevedere modalità e termini per l'applicazione della decurtazione del 5% alle strutture che si trovano nella situazione sopra prospettata;

## DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

Di disporre che alle ISP che, a differenza delle ISP che avevano provveduto nei termini anteriormente prescritti, hanno beneficiato delle previsioni di cui all'art. 2 del DCA n. 359/2014 si applica, in ragione della mancanza di completa prestazione contrattuale sotto il profilo della idoneità della struttura, la decurtazione sulla tariffa di cui all'art. 3 del DCA n. 359/2014 con effetto dalla data di pubblicazione dello stesso DCA 359/2014 (B.U.R.L. n. 89 – suppl. 1 – del 6.11.2014) e fino al rilascio dell'autorizzazione e conseguenziale accreditamento definitivo condizionati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni applicative degli artt. 2 e 4, dell'allegato "1", del Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 approvate con successivo decreto del Commissario ad Acta.

La decurtazione è disposta dalla Regione nel *quantum* e per il periodo accertato; è comunicata all'azienda sanitaria locale competente e alla struttura; è applicata dall'azienda sanitaria locale competente per il periodo indicato dalla Regione. La decurtazione non viene computata ai fini della determinazione del *budget* dell'anno successivo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle ISP interessate e vale fin da ora quale avviso di avvio del procedimento e anche di un eventuale successivo e finale procedimento di decadenza automatica. Viene inoltre comunicato alle aziende sanitarie locali.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul BU della Regione Lazio e pubblicizzato sul sito Internet della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica

Nicola Zingaretti

